

# Rapporto (annulla e sostituisce quello precedentemente distribuito)

numero	data	Dipartimento
<b>5846 R</b>	13 giugno 2007	ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 3 ottobre 2006 concernente l'adeguamento della legisla- zione cantonale alla legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata**

### **1. PREMESSA**

Con il messaggio qui in esame il Consiglio di Stato propone una serie di modifiche legislative per adeguare la legislazione cantonale alla legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD). Con la LUD la Confederazione ha creato un nuovo stato civile (partner registrato), che in virtù del diritto federale ha gli stessi effetti del matrimonio, ad esempio nel campo del diritto successorio, del diritto degli stranieri, del diritto fiscale, come pure del diritto delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale.

Con l'adozione della LUD l'Assemblea federale ha pure provveduto alla modifica di numerose leggi federali per tenere conto di questo nuovo istituto. Anche i Cantoni devono agire di conseguenza, recependo nel diritto cantonale tutte le nuove disposizioni federali. Da qui il messaggio governativo in esame, che spazia su 12 campi d'intervento.

La Commissione, durante i suoi lavori, ha preso atto che in molti articoli delle diverse leggi le definizioni utilizzate potrebbero essere fonte di non chiara interpretazione. Dopo approfondimenti si è comunque scelta la via del parallelismo con le norme federali, anche in prospettiva di cambiamenti che dovrebbero avvenire nei prossimi due anni. Queste considerazioni sono state avallate da un parere richiesto ai funzionari competenti dell'Amministrazione.

### **2. SINGOLI SETTORI TOCCATI DALLE DIVERSE MODIFICHE DI LEGGE**

1. Ricusa, incompatibilità, esclusione: vengono proposte modifiche di varie leggi in tema di incompatibilità personale con l'obiettivo di allargare tali incompatibilità dai soli coniugi ai partner vincolati da un'unione domestica registrata, ma anche ai conviventi di fatto, analogamente a quanto fatto dal legislatore federale. Le norme sull'incompatibilità personale hanno lo scopo di evitare la concentrazione di potere e i conflitti personali in seno alle autorità pubbliche. Le persone vincolate da un'unione domestica registrata o i conviventi di fatto, come i coniugi, non devono poter essere eletti nella stessa autorità e non devono poter partecipare a una procedura che coinvolge il partner.

2. Diritto di rifiutare di testimoniare/ di non deporre: questo diritto, riconosciuto oggi ai coniugi, viene esteso ai partner vincolati da un'unione domestica registrata ed ai conviventi di fatto.
3. Cittadinanza ticinese e attinenza comunale: in base alla riformata legge federale, analogamente a quanto accade in caso di matrimonio, il partner cittadino estero che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con un partner svizzero, potrà accedere alla cittadinanza dopo aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso il periodo precedente la domanda. Inoltre verranno estesi ai cittadini stranieri che vivono in unione domestica registrata le riduzioni in termini di anni di residenza di cui beneficiano già oggi le coppie di cittadini stranieri uniti in matrimonio (già ora la domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da due persone straniere che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni legali, purché l'altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda). Queste modifiche del diritto superiore vengono recepite nella legge cantonale.
4. Previdenza professionale: lo stato civile di partner registrato ha gli stessi effetti del matrimonio nel campo della previdenza professionale. Per questo è necessario modificare le norme cantonali sulla previdenza professionale del pubblico impiego. La Commissione prende atto del fatto che, per quanto concerne la legislazione relativa ai dipendenti dello Stato, il Consiglio di Stato ritiene di non procedere subito alla modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lord) e della Legge sugli stipendi (LStip) poiché è in preparazione il messaggio sulla revisione di queste due leggi, che comprenderà anche l'adeguamento alla Legge sull'unione domestica registrata.
5. Tariffa giudiziaria: la legge cantonale viene modificata per estendere ai partner vincolati da un'unione domestica registrata l'eccezione sulla tariffa, prevista per i coniugi, nelle azioni inerenti i contributi di mantenimento.
6. Tariffa notarile: i partner registrati possono concordare mediante convenzione patrimoniale consegnata in un atto pubblico una regolamentazione speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata venga sciolta. Di conseguenza è necessario procedere alla modifica della Legge sulla tariffa notarile recependo il caso di questo atto pubblico.
7. Procedura civile: innanzitutto, analogamente a quanto esposto al punto 1, si correggono due articoli del CPC in materia di esclusione, allargandone il campo d'azione dai coniugi ai partner registrati e ai partner conviventi. Siccome in materia di diritto successorio il partner registrato è ora equiparato al coniuge, è pure necessario adeguare la procedura civile conferendo a questa figura gli stessi diritti e doveri procedurali degli sposi. Per quanto riguarda la procedura di scioglimento dell'unione registrata, che il diritto federale tratta per analogia come il divorzio, si propone di inserire due nuove norme nel CPC in cui si afferma che le disposizioni procedurali del divorzio su richiesta comune e su richiesta unilaterale si applicheranno per analogia allo scioglimento dell'unione domestica registrata, ad eccezione delle norme sui figli.

**Un'unica modifica formale è proposta all'art. 26 lett. a) del Codice di procedura civile con una più precisa definizione del termine "convivente":**

- a) *se è marito, moglie, partner registrato, convivente, ascendente o discendente, patrigno o matrigna, figliastro o figliastra, fratello o sorella, fratellastro o sorellastra,*

*zio o zia, nipote, suocero o suocera, genero o nuora, cugino o cugina, cognato o cognata di una delle parti o dei patrocinatori o procuratori;*

8. Procedura penale: in questo settore si propongono alcune modifiche legislative inerenti le esclusioni in presenza di un'unione registrata, nonché l'estensione dei casi di mancato obbligo di deporre, di audizione senza obbligo di giuramento o promessa, di revisione dei processi e di grazia per i partner registrati e i conviventi di fatto.
9. Autorità civili competenti: il diritto cantonale deve designare il tribunale competente a trattare le controversie derivanti dall'unione domestica o dal suo scioglimento. Siccome il legislatore federale si rifà in materia al diritto matrimoniale, si propone di designare la medesima autorità che oggi tratta questa materia, ossia il Pretore. Stesso discorso viene fatto relativamente al rinvio al CPC in materie analoghe alla constatazione di nullità del matrimonio, al divorzio e alla separazione. Il Consiglio di Stato coglie pure l'occasione per modificare la Legge di applicazione e complemento del CCS su una questione inerente le esclusioni degli ufficiali dello stato civile a seguito di una modifica del diritto superiore.
10. Tutele e curatele: con la LUD, analogamente al coniuge, anche il partner registrato di una persona maggiorenne sarà legittimato a chiedere l'adozione di misure di tutela a favore di quest'ultima. La legge cantonale deve perciò essere modificata.
11. Prestazioni sociali: l'introduzione della LUD ha portato alla modifica di diverse leggi federali inerenti il settore della socialità. Perlopiù gli effetti sulle prestazioni sociali dei coniugi vengono oggi estesi ai partner vincolati da un'unione registrata. La legislazione cantonale deve essere adeguata di conseguenza. In materia di contributi per il finanziamento dell'assegno di famiglia di base, di assegno integrativo e di assegno di prima infanzia, di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, di reddito residuale e di regresso dello Stato in caso di assistenza, di sussidi ai premi di cassa malattia.
12. Norme tributarie: con la riforma che ha portato all'adozione della LUD, si prevede che, dal profilo fiscale, le coppie registrate dovranno essere in pratica trattate come i coniugi. A seguito di ciò vengono modificati gli artt. 8, 11 e 182 della legge tributaria, seguendo la sistematica e i contenuti degli articoli della LIFD. Lo stesso principio viene adottato in materia di imposte di successione e accessoriamente in materia di imposte di bollo.

Tutte le modifiche legislative qui proposte, come già detto, servono a recepire la LUD e sono conseguenza diretta della sua adozione. Benché le competenze degli uffici di stato civile e dei Pretori vengano qui ampliate, secondo il Consiglio di Stato e la Commissione non vi è motivo di pensare che il potenziale carico di lavoro supplementare non possa essere assorbito dal personale attualmente disponibile.

### **3. CONCLUSIONI**

L'adozione della LUD, approvata anche dal popolo svizzero in votazione popolare, ha messo fine ad una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale delle persone che non poteva più essere protratta. Oggi il Cantone recepisce questa riforma anche nella sua legislazione, completando di fatto il riconoscimento pieno di questo nuovo istituto.

Per questi motivi la Commissione chiede al Gran Consiglio di:

- voler approvare tutte le modifiche legislative allegate al presente rapporto;
- dare mandato al Consiglio di Stato di presentare in tempi brevi le necessarie modifiche e delle definizioni più precise concernenti i conviventi o i partner conviventi.

Per la Commissione della legislazione:

Pelin Kandemir Bordoli, relatrice

Bergonzoli - Brivio - Caimi (con riserva) - Carobbio -

Colombo - Dafond - Dominé - Ducry - Ghisletta D. -

Gianoni - Guidicelli - Martignoni - Pantani - Pedrazzini -

Pestoni - Quadri

Allegata: Ris. CdS 7.11.2006 n. 5251

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'adeguamento della legislazione cantonale alla legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 3 ottobre 2006 n. 5846 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 giugno 2007 n. 5846 R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit) è modificata come segue:

#### **Art. 12 cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>I cpv. 2 e 3 sono applicabili inoltre per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata e al partner straniero che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata, costituita con un partner svizzero.

#### **II.**

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è modificata come segue:

#### **Art. 32 cpv. 3**

<sup>3</sup>Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

#### **Art. 83 cpv. 1**

<sup>1</sup>Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei.

#### **Art. 139 cpv. 2**

<sup>2</sup>La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali. In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.

**Art. 173 cpv. 1 lett. b**

- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

**III.**

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

**Art. 61 cpv. 2**

<sup>2</sup>La collisione d'interessi è presunta se l'oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora.

**IV.**

La Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 è modificata come segue:

**Art. 2a cpv. 1**

<sup>1</sup>Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.

**Art. 13**

**Pensione in favore del coniuge superstite o del partner registrato superstite**

<sup>1</sup>Il coniuge superstite o il partner registrato superstite di un Consigliere di Stato hanno diritto al 40% dell'onorario del coniuge o del partner registrato defunto.

<sup>2</sup>Alla morte di un Consigliere di Stato pensionato, al coniuge superstite o al partner registrato superstite ed ad eventuali orfani o orfani di padre e madre sono assegnate le prestazioni secondo l'art. 37 cpv. 2 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

## V.

La Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

### **Art. 7 cpv. 7**

<sup>7</sup>Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso del coniuge o del partner registrato.

### **Art. 17 cpv. 5**

<sup>5</sup>Su richiesta del beneficiario, la rendita di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstiti o per orfani, inferiore al 10 %, rispettivamente al 6 % e al 2 % della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, può essere liquidata in capitale.

### **Art. 19 cpv. 2**

<sup>2</sup>In deroga al precedente capoverso, la rendita AVS/AI per assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata oppure eventuali versamenti sostitutivi di quest'ultima sono conteggiati solo per la metà; gli assegni per grandi invalidi e le indennità di menomazione dell'integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. I redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme.

### **Art. 36 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Il partner registrato superstite ha gli stessi diritti del coniuge superstite.

### **Art. 37**

#### **Pensione vedovile**

<sup>1</sup>Se al momento del decesso l'assicurato era in attività, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della percentuale della pensione di vecchiaia del coniuge o del partner registrato defunto in base all'art. 22 cpv. 1 e 5 della presente legge.

Lo stipendio determinante per il calcolo delle prestazioni è quello valido al verificarsi dell'evento assicurato.

<sup>2</sup>Alla morte di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, ricevono durante tre mesi l'intera pensione alla quale il defunto aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per la determinazione del diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 40 della presente legge.

<sup>3</sup>La pensione vedovile al coniuge superstite che passa a nuove nozze e al partner registrato superstite che passa ad una nuova unione viene estinta con il versamento di un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.

<sup>4</sup>Se al momento del decesso l'assicurato era in pensione, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata del coniuge o del partner registrato defunto.

#### **Art. 38 cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

#### **VI.**

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

#### **Art. 18 cpv. 1**

<sup>1</sup>Non possono far parte dello stesso tribunale o ufficio giudiziario l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, i partner registrati, i conviventi, i fratelli, lo zio ed i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani ed il marito, il partner registrato, il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.

#### **VII.**

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

#### **Art. 18 cpv. 2**

<sup>2</sup>È inoltre applicabile l'art. 17 se la causa ha per oggetto anche rapporti patrimoniali, fatta eccezione della domanda di alimenti per il coniuge, il partner registrato e la prole.

#### **VIII.**

La Legge sul notariato del 23 febbraio 1983 è modificata come segue:

#### **Art. 59 cifra 1**

1. quando egli stesso, un suo ascendente o discendente, il suo coniuge, il suo partner registrato, fratello o sorella, zii o nipoti, generi, nuore o suoceri, intervengono all'atto notarile in qualità di parte o di rappresentante;

#### **IX.**

La Legge sulla tariffa notarile del 23 febbraio 1983 è modificata come segue:

#### **Art. 3 cifra 2**

2. Nelle convenzioni matrimoniali, nelle convenzioni patrimoniali tra partner registrati, nelle donazioni, nei contratti successori, nei testamenti pubblici, nelle convenzioni relative a successioni e nelle pubblicazioni di testamenti il valore dell'atto è quello complessivo dei beni oggetto delle convenzioni o delle disposizioni di ultima volontà. Valore determinante per i beni immobili è la stima ufficiale.



## X.

La Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

### **Art. 19 cpv. 4**

<sup>4</sup>Oltre alle persone indicate dalla procedura civile può rifiutare di deporre la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato, se stessa, il suo coniuge, il suo partner registrato, il suo partner convivente, i suoi parenti o affini in linea diretta e in secondo grado della linea collaterale, i suoi genitori adottivi o un suo figlio adottivo.

## XI.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

### **Art. 26 lett. a**

a) se è marito, moglie, partner registrato, convivente, ascendente o discendente, patrigno o matrigna, figliastro o figliastra, fratello o sorella, fratellastro o sorellastra, zio o zia, nipote, suocero o suocera, genero o nuora, cugino o cugina, cognato o cognata di una delle parti o dei patrocinatori o procuratori;

### **Art. 228 cifra 1**

1. il fidanzato, il coniuge ancorché divorziato, il partner registrato, l'ex partner registrato, il partner convivente;

### **Art. 419**

**Procedura applicabile**

<sup>1</sup>Le azioni previste dall'art. 4 LAC cifre da 1bis a 10 e dall'art. 4a LAC, sono proposte secondo la procedura sommaria prevista dagli art. 361 segg., riservate le norme seguenti;

- a) il giudice ordina la comparizione personale di coniugi e dei partner registrati e cerca di conciliarli; è sua facoltà di sentirli anche separatamente;
- b) invariato;
- c) invariato.

<sup>2</sup>Le azioni di nullità del matrimonio, di annullamento dell'unione domestica registrata, di divorzio, di scioglimento dell'unione domestica registrata e di separazione, sono proposte e trattate secondo le norme del presente titolo; se queste ultime non vi derogano, rimangono applicabili le norme sulla procedura ordinaria.

<sup>3</sup>Le azioni di modifica della sentenza di divorzio, di separazione o di scioglimento dell'unione domestica registrata e quelle di accertamento e di contestazione della filiazione sono proposte e trattate secondo la procedura ordinaria.

### **Art. 419a cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>Nelle azioni di scioglimento dell'unione domestica registrata le parti devono produrre il certificato di registrazione della loro unione.

### **Art. 423aa (nuovo)**

**Scioglimento  
dell'unione domesti-  
ca registrata**

Gli articoli del presente capitolo si applicano per analogia allo scioglimento dell'unione domestica registrata su richiesta unilaterale (art. 30 della legge sull'unione domestica registrata del 18 giugno 2004).

### **Art. 467 cpv. 1 lett. a**

a) il coniuge superstite e il partner registrato superstite;

## **XII.**

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

### **Art. 40 lett. b**

b) quando sia coniuge, partner registrato, partner convivente, tutore o curatore della parte lesa o dell'accusato o lo sia stato;

### **Art. 125 lett. a**

a) il coniuge, anche se divorziato, il partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con l'indiziato o accusato;

### **Art. 139 cpv. 2**

<sup>2</sup>La parte lesa, il coniuge, il partner registrato, il convivente, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e sorelle della stessa sono sentiti senza giuramento o promessa, salvo che ad istanza dell'accusato nell'interesse della sua difesa.

### **Art. 300 cpv. 3**

<sup>3</sup>Dopo la morte del condannato, la domanda può essere presentata dal coniuge, dal partner registrato, dagli ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e da chiunque dimostri un interesse legittimo.

### XIII.

La Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 è modificata come segue:

#### **Art. 19 cpv. 5**

<sup>5</sup>L'istanza di revisione può essere presentata anche dopo la morte del condannato dal coniuge, dal partner registrato, dagli ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e da chiunque dimostri un interesse legittimo.

### XIV.

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

#### **Art. 4 lett. c) (nuovo)**

c) in riguardo a disposizioni della legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata

1. il ricorso dell'interdetto contro il diniego da parte del rappresentante legale del consenso a registrare l'unione domestica (art. 3 cpv. 2);
2. la fissazione di contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica registrata (art. 13 cpv. 2 e 3);
3. l'autorizzazione del giudice concernente le misure relative all'abitazione comune (art. 14 cpv. 2);
4. l'autorizzazione e la revoca del potere di rappresentare l'unione domestica registrata (art. 15 cpv. 2 e 4);
5. l'ingiunzione ai partner registrati o a terzi a dare le informazioni sui redditi, la sostanza ed i debiti e a produrre i documenti necessari (art. 16 cpv. 2);
6. le misure in caso di sospensione della vita comune (art. 17 cpv. 2 e 4);
7. le misure per la protezione dei beni di un partner registrato (art. 20, 22, 23, 24).

#### **Art. 8a (nuovo)**

Azioni di annullamento e di scioglimento dell'unione domestica registrata

<sup>1</sup>La procedura per le azioni di annullamento e di scioglimento dell'unione domestica registrata è stabilita dal codice di procedura civile, osservate le norme del diritto federale.

<sup>2</sup>L'autorità di vigilanza sullo stato civile è l'autorità competente per proporre d'ufficio l'azione di annullamento dell'unione domestica registrata nel caso previsto dall'art. 9 cpv. 2 della legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

<sup>3</sup>La facoltà di cui al cpv. 2 può essere esercitata anche dalla municipalità dei Comuni di attinenza e di domicilio, i quali hanno diritto a stare in causa per conto proprio.

#### **Art. 31e**

Abrogato

## **XV.**

Il Decreto legislativo che completa gli art. 19 e 22 LAC in riguardo agli atti pubblici stesi dai segretari comunali del 20 aprile 1914 è modificato come segue:

### **Art. 11**

Trattandosi di contratti in cui siano parti o rappresentanti o direttamente interessati il segretario o alcun suo ascendente o discendente, sua moglie, il suo partner registrato, un suo fratello o sorella, i suoi generi o nuore, o suoceri o da altra persona con lui convivente, l'atto dovrà essere redatto e firmato dal sindaco e da chi ne fa le veci.

## **XVI.**

La Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

### **Art. 37**

#### **Istanza**

Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di tutela a favore di una persona maggiorenne, l'interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del comune di dimora abituale.

## **XVII.**

La legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945 è modificata come segue:

### **Art. 3**

La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge o dal partner registrato.

## **XVIII.**

La Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 è modificata come segue:

### **Art. 14 lett. c**

c) i datori di lavoro, per il coniuge o partner registrato o per i coniugi o partner registrati che collaborano nell'azienda.

### **Art. 26 lett. a**

a) il titolare del diritto, il suo coniuge o partner registrato o l'altro genitore;

### **Art. 34 lett. a**

a) il titolare del diritto, il suo coniuge o partner registrato o l'altro genitore;

## **XIX.**

La Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

### **Art. 4 cpv. 1 lett. b**

- b) dal coniuge o dal partner registrato;

## **XX.**

La Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

### **Art. 25 lett. a e c**

- a) i coniugi, partner registrati con o senza figli;
- c) il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, l'ex partner registrato, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

### **Art. 26 cpv. 1 lett. b**

- b) il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, l'ex partner registrato, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi.

## **XXI.**

La Legge sull'abitazione del 22 ottobre 1985 è modificata come segue:

### **Art. 23 cpv. 3**

<sup>3</sup>È esclusa la concessione del diritto di superficie o la vendita al proprietario che ha ceduto il terreno al Comune, nonché ai suoi ascendenti o discendenti in linea retta o al coniuge o al partner registrato.

## **XXII.**

La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è modificata come segue:

### **Art. 22 lett. a punto 2**

- 2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.-- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.-- per una persona sola, fr. 20'000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.-- per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

### **Art. 37**

**Regresso**  
**1. Verso il coniuge o**  
**il partner registrato**

Le prestazioni assistenziali assegnate a uno dei coniugi o a uno dei partner registrati devono essere rimborsate allo Stato dall'altro nella misura o alle condizioni alle quali lo stesso vi era obbligato secondo il Codice civile e la Legge federale sull'unione domestica registrata.

## **XXIII.**

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

### **Art. 8 cpv. 1bis (nuovo) e nota marginale**

**Coniugi; partner re-**  
**gistrati; figli sotto**  
**l'autorità parentale**

<sup>1bis</sup>Il reddito e la sostanza di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.

### **Art. 11 cpv. 2bis (nuovo)**

<sup>2bis</sup>Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell'importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

### **Art. 182 cpv. 1 let. b e b<sup>bis</sup> (nuovo)**

- b) è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;
- b<sup>bis</sup>) è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;

## **XXIV.**

Il Decreto legislativo concernente l'imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992 è modificato come segue:

### **Art. 4**

Per la procedura di determinazione, di notifica, di riscossione dell'imposta e per i rimedi giuridici sono applicabili le norme previste per l'imposta comunale. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di calcolo e di riparto dell'imposta di culto nel caso in cui i coniugi o i partner registrati appartengono a chiese nazionali diverse. Nel caso di imponibilità di un solo coniuge o partner registrato, la quota attribuibile a ogni singolo coniuge o partner registrato corrisponde al 50% dell'imposta cantonale ordinaria.

## **XXV.**

La Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è modificata come segue:

**Esenzioni e tassa  
di archivio**                      **Art. 20 let. e<sup>bis</sup> (nuovo)**  
e<sup>bis</sup>)    convenzioni patrimoniali tra partner registrati

## **XXVI.**

La Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è così modificata:

### **Art. 20 cpv. 2**

<sup>2</sup>I parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli ed i cognati, i soci e gli impiegati di una medesima ditta non possono far parte simultaneamente del Consiglio di amministrazione.

## **XXVII.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.